

Codice DB1012

D.D. 30 gennaio 2014, n. 16

**Art. 11 comma 4 L.R. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Piossasco (TO): parere vincolante regionale.**

Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire, previo parere vincolante della Regione Piemonte, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale;

considerato che, il Comune di Piossasco (TO) con nota prot. n. 20681 del 12 dicembre 2013 ha richiesto al Settore scrivente un parere al fine dell'emissione di un'apposita ordinanza sindacale per interdire il transito ai mezzi motorizzati durante il periodo notturno nel tratto di strada che, all'interno del Parco provinciale del Monte San Giorgio, mette in comunicazione la strada comunale di Regione Galli con l'area attrezzata del Tiri;

tenuto conto che le motivazioni della suddetta richiesta riguardano il perdurare di una grave situazione di compimento di atti vandalici a danno dell'ambiente boschivo presente e delle attrezzature del Parco, in particolar modo per quanto riguarda le ore notturne;

fermo restando che la competenza rispetto alla materia sicurezza stradale sia posta in capo all'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") e che il Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale, non può quindi esprimersi su tali aspetti, in quanto non di competenza;

#### IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Vista la l.r. 32/1982 art. 11 comma 4;

Vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

#### *determina*

- di esprimere parere positivo con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale ai fini dell'emissione da parte dell'Amministrazione comunale di Piossasco (TO) dell'ordinanza per interdire il transito ai mezzi motorizzati durante il periodo notturno nel tratto di strada che, all'interno del Parco provinciale del Monte San Giorgio, mette in comunicazione la strada comunale di Regione Galli con l'area attrezzata del Tiri;

- di prendere atto delle considerazioni espresse in materia di sicurezza stradale anche ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") da parte del Comune di Piossasco in qualità di Pubblica Amministrazione locale;

- di rammentare che anche in caso di adozione dell'ordinanza di divieto oggetto del presente parere resta vigente il regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Stefano Rigatelli